

AILD

ASSOCIAZIONE ITALIANA LIGHTING DESIGN

S T A T U T O

TITOLO I / DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata **AILD Associazione Italiana Lighting Design**, disciplinata a norma del Titolo II, cap. III art. 36 e seguenti del Codice Civile.

La sede sociale è fissata in via Fratelli Rosselli n.57, 27058 VOGHERA (PV).

Eventuali variazioni e modifiche di sede potranno essere approvate con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 2

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, fino a scioglimento concordato.

Articolo 3

OGGETTO E FINALITÀ

L'Associazione è apartitica, apolitica, senza scopo di lucro, e gli obiettivi che persegue sono i seguenti:

- 1 La promozione e il riconoscimento effettivo** della professione di **Lighting Designer** (di seguito **LD**) attribuibile esclusivamente a coloro che hanno maturato una formazione teorico-pratica esplicitamente indirizzata alla progettazione della luce, completata da un'esperienza continuativa nel settore del lighting design;
- 2** Divulgare il concetto di **lighting design** come strumento **scientifico e creativo**, capace di esaltare la qualità e l'armonia in ogni ambito di vita e di attività ad essa legata;
- 3** Promuovere, incentivare e divulgare pubblicamente il valore sociale di un'**etica professionale**, fondata sui principi e le finalità dell'Associazione;
- 4** Promuovere, incentivare e divulgare tra gli operatori del Lighting Design una attitudine professionale aderente ai criteri della "**regola dell'arte**";
- 5** Sostenere e favorire la ricerca e lo sviluppo di **scienze, arti e tecnologie**

legate all'utilizzo e alla progettazione creativa della luce;

6 Promuovere e favorire la filosofia della RETE DI CONDIVISIONE.

Per raggiungere lo scopo istituzionale, l'Associazione promuoverà

Favorire **percorsi formativi, di specializzazione e ispirazionali** coerenti alle finalità professionali dell'Associazione, anche attraverso la cooperazione con istituti e programmi già operanti nel settore della formazione specifica;

Promuovere **il dialogo e la condivisione di esperienze tra AILD** ed altre Associazioni simili presenti in tutto il mondo, in uno spirito di internazionalizzazione;

Le **relazioni** tra i Soci, per favorire la circolazione di idee e di soluzioni per una crescita ottimale della professione e del settore;

Tutelare e supportare i Soci nella stesura di contratti e nel rapporto con il committente, partendo dal presupposto che il Lighting Designer possiede la **proprietà intellettuale permanente** del progetto (dal concept all'esecuzione o parti di esso) e il committente la **proprietà materiale temporanea** dello stesso.

Promuovere **i lavori e le iniziative dei Soci**, nonché **gli eventi, le partecipazioni, la filosofia e le opinioni dell'Associazione** attraverso materiale divulgativo, cartaceo o digitale, veicolato attraverso i canali informativi dell'Associazione e/o altre forme di diffusione.

TITOLO II / ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Articolo 4

ISCRIZIONE / VALUTAZIONE E MODALITÀ

Possono fare richiesta di iscrizione all'AILD i singoli professionisti che ne apprezzano e ne condividono gli scopi.

Al fine di valutare l'ammissibilità all'AILD, il candidato dovrà essere sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo, il quale può richiedere eventualmente documentazione aggiuntiva a quella già prodotta dal candidato, qualora lo ritenga opportuno per una più accurata valutazione.

Una volta confermata la valutazione positiva da parte del Consiglio Direttivo, il quale assegnerà anche la categoria di appartenenza, il candidato completerà l'iscrizione mediante pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità riportate nel modulo di iscrizione, salvo diverse disposizioni.

L'iscrizione va rinnovata annualmente secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo, ed ha comunque termine entro il 31 Dicembre dello stesso anno.

L'iscrizione dei Partner ha la durata di un anno solare dalla data di sottoscrizione.

RECESSO

Il recesso dall'Associazione per ogni livello di categoria associativa deve essere comunicato tramite PEC alla Presidenza (presidenza@aild.it). La fuoriuscita dall'Associazione comporta la rinuncia a ogni diritto di appartenenza, di partecipazione alle attività associative, di usufruire dei privilegi riservati all'Associazione o di uso del logo AILD, nonché il sollevamento da ogni obbligo nei confronti della stessa.

Articolo 5 COMPONENTI E CATEGORIE

A) PROFESSIONISTI

La qualifica di Socio Professionista può essere ottenuta relativamente a una o più delle seguenti specializzazioni:

SHOW DESIGNER

Possono far parte di questa categoria coloro che dimostrano di aver maturato una formazione didattica e un percorso professionale esplicitamente indirizzato allo SHOW DESIGN, ovvero la figura professionale in grado di elaborare il concept d'insieme dello spettacolo, comprendendo luci video e scenografie.

LIGHTING DESIGNER

Possono far parte di questa categoria coloro che dimostrano di aver maturato una formazione didattica e un percorso professionale esplicitamente indirizzato alla progettazione della luce, completato da un'esperienza continuativa nel settore del LIGHTING DESIGN e da un portfolio di almeno sei progetti/lavori in una o più aree di applicazione del settore specifico, in cui il professionista è stato pagato e/o accreditato come Lighting Designer.

VIDEO DESIGNER

Possono far parte di questa categoria coloro che dimostrano di aver maturato una formazione didattica e un percorso professionale esplicitamente indirizzato al VIDEO DESIGN, insieme ad un portfolio di almeno sei progetti/lavori in una o più aree di applicazione del settore specifico, in cui il professionista è stato pagato e/o accreditato come Video Designer.

EDUCATOR

Possono far parte di questa categoria coloro che dimostrano di aver maturato una formazione didattica e un percorso professionale esplicitamente indirizzato ad una o più delle precedenti categorie professionali e che si dedica all'insegnamento delle materie concernenti la propria specializzazione; l'Educator deve avere un portfolio di almeno sei docenze in cui risulta accreditato come tale.

I Soci PROFESSIONISTI hanno diritto di voto all'Assemblea Annuale e in occasione del

rinnovo della Presidenza e del Direttivo. Hanno inoltre diritto alla promozione della propria attività professionale attraverso i canali ufficiali dell'Associazione, e infine hanno diritto a partecipare attivamente alle iniziative e agli eventi promossi dall'AILD o in cui l'AILD viene coinvolta da altre organizzazioni o istituzioni.

B) AFFILIATI

Possono far parte di questa categoria:

- i **PROFESSIONISTI EMERGENTI** nei settori descritti per la categoria dei Professionisti, in una o più aree di applicazione di queste specialità;
- tutti coloro che operano attivamente con una o più delle seguenti competenze:
 - a- **tecnico luci / installatore**
 - b- **elettricista**
 - c- **dimmerista**
 - d- **rigger**
 - e- **programmatore console**
 - f- **operatore cad / progettista esecutivo**

Gli Affiliati che operano come **PROFESSIONISTI EMERGENTI** nei settori LIGHTING / VIDEO / PROGRAMMAZIONE possono richiedere di essere seguiti nel proprio percorso da un Tutor, ovvero un Socio appartenente alla corrispondente categoria dei Professionisti, qualora vi siano le condizioni idonee e anche la disponibilità da parte degli stessi, in modo da avere l'opportunità di una crescita formativa ottimizzata e in linea con i principi dell'AILD. La tutorship avviene con la supervisione del Consiglio Direttivo.

Nello specifico, un **PROFESSIONISTA EMERGENTE** in una delle categorie descritte per i Soci Professionisti, può richiedere il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione del **TITOLO** relativo al settore professionale di sua competenza, purché abbia compiuto in modo continuativo un percorso formativo professionale, e che abbia prodotto lavori in conformità ai principi e alla filosofia AILD,

Tutti gli appartenenti a questa categoria hanno diritto di voto e hanno diritto a partecipare alle iniziative e agli eventi promossi dall'AILD o in cui l'AILD viene coinvolta da altre organizzazioni o istituzioni.

C) PARTNER

Le **ASSOCIAZIONI**, le **AZIENDE** e gli **ENTI** che apprezzano e condividono gli scopi dell'Associazione, e che in qualche modo vogliano sostenere la stessa e dividerne i principi, la filosofia, le attività e le iniziative possono aderire all'AILD inoltrando domanda di partnership per il perseguimento in comune degli scopi di cui al presente Statuto.

D) SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla stesura e sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

La qualità di Socio ordinario si acquisisce con il versamento all'Associazione della quota associativa, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

DIRITTI DEI SOCI AILD

1. Tutti i Soci AILD hanno diritto a partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni e ad usufruire di eventuali strutture, fisiche o digitali, create dall'Associazione, purché siano in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e le direttive stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo nel corso del proprio mandato.
2. Hanno diritto alla pubblicazione e alla promozione dei propri lavori sui canali informativi istituzionali dell'Associazione, alla partecipazione ai dibattiti pubblici di settore, convegni e manifestazioni in qualità di portavoce della Associazione.
3. I Soci hanno altresì diritto di usufruire di condizioni speciali o privilegi riservati all'Associazione, in occasione di corsi di formazione o eventi.
4. Allo stesso modo, ha diritto a richiedere referenze da parte dell'Associazione, sempre previa condizione di cui sopra, ai fini dell'ottenimento o della partecipazione ad un incarico.

Articolo 7

DOVERI DEI SOCI

1. I Soci sono tenuti ad un **comportamento onorevole e leale** in ambito professionale, tanto internamente all'Associazione quanto esternamente, nonché all'accettazione e all'osservanza delle norme del presente STATUTO, all'osservanza delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al pagamento della quota associativa entro i termini e le modalità fissati dal Consiglio Direttivo, alla tutela del buon nome dell'Associazione e del tenore alto della professione.
2. I Soci hanno il dovere di partecipare, nel limite delle loro possibilità, alla vita associativa contribuendo attivamente alla sua crescita e promozione, anche rendendosi disponibili nell'essere coinvolti in programmi formativi e iniziative varie promosse dall'Associazione.
3. I Soci hanno il dovere di essere in regola con l'**iscrizione associativa** annuale, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo in carica.
4. I Soci sono tenuti alla **riservatezza** relativamente a iniziative, eventi e programmazioni che riguardano l'Associazione, e che non siano ancora di pubblico dominio.
5. Hanno infine il dovere di **segnalare situazioni di irregolarità** nell'ambito dell'Associazione – che possono riguardare i Soci, il Direttivo, o le attività svolte – ovvero che non siano conformi ai principi stabiliti dall'Associazione. Il Socio che rileva una irregolarità ne da comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che dovrà tenere conto della segnalazione avvenuta, provvedere a verificarne il contenuto e a prendere eventuali opportuni provvedimenti.

Articolo 8

PARTECIPAZIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

I Soci AILD di qualsiasi categoria possono far parte anche di altre Associazioni simili purché queste ultime siano in armonia e compatibili con le finalità e i principi espressi nel presente Statuto.

Articolo 9

ESCLUSIONE DI UN SOCIO

L'Associazione può procedere all'esclusione di un Socio nei seguenti casi comprovati dal Consiglio Direttivo:

- a) morosità nei confronti dell'Associazione;
- b) violazione delle norme dello STATUTO;
- c) mancata osservanza delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- d) utilizzo del nome e/o dell'immagine dell'Associazione senza autorizzazione, o comunque in difformità della finalità per cui l'autorizzazione è stata concessa;
- e) danno all'immagine o alle attività dell'Associazione, causato da comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il Socio espulso perde ogni diritto od obbligo nei confronti dell'Associazione, e non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di un anno. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha diritto di presentare al Consiglio Direttivo note difensive entro 15 giorni dal provvedimento di espulsione. Il Consiglio Direttivo dovrà a sua volta inviare risposta scritta al Socio escluso entro i successivi 15 giorni. Resta salva la facoltà del Socio di procedere giudizialmente avverso la comminata espulsione secondo le regole di cui al CC.

TITOLO III / ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo

Altri organi potranno essere istituiti autonomamente dal Consiglio Direttivo qualora se ne sia la necessità o la convenienza per l'Associazione.

Articolo 11

ASSEMBLEA DEI SOCI, ANNUALE E STRAORDINARIA COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

L'**Assemblea** è costituita dai Soci e dal Consiglio Direttivo.

L'**Assemblea Ordinaria** si riunisce entro il primo trimestre di ogni anno, in una location fisica prefissata e comunicata ufficialmente e in tempo utile dal Consiglio Direttivo; è consentito lo svolgimento della seduta anche in sede virtuale (Skype o simile) qualora la maggioranza dei partecipanti lo richieda per esigenze lavorative.

L'**Assemblea Straordinaria** può essere convocata ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su espressa richiesta dei Soci. È ammesso il voto per delega conferita per iscritto al Consiglio Direttivo, nel numero massimo di due.

Articolo 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'**Assemblea Ordinaria** è competente in materia di:

- A. approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;
- B. elezione o rinnovo del Consiglio Direttivo;
- C. discussione, proposizione e deliberazione in merito a programmi, obiettivi e strategie generali da perseguire nell'anno di riferimento.

L'**Assemblea Straordinaria** discute e decide in materia di:

- A. organizzazione di iniziative speciali e partecipazione ad eventi;
- B. scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio residuo.
- C. Qualsiasi altra problematica che ne richieda la convocazione.

Articolo 13

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'**Assemblea Ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria va effettuata tramite mail ai Soci, almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta.

L'**Assemblea Straordinaria** è legalmente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci, in prima convocazione, e con 1/3 dei soci in seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria va effettuata tramite mail ai Soci, almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta.

L'Assemblea delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di deliberazione per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o una sua rappresentanza, e da almeno la metà del Consiglio Direttivo.

All'inizio di ogni sessione, l'Assemblea elegge tra i presenti un segretario, che provvede a redigere il verbale e a coadiuvare il Presidente nelle attività esecutive necessarie per lo svolgimento della riunione assembleare; i verbali devono essere sottoscritti da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato al **governo** e all'**amministrazione** dell'Associazione.

È composto da un minimo di cinque e un massimo di nove persone, di cui due terzi sono Soci Designer, regolarmente iscritti, ed è composto dai seguenti livelli operativi:

- **Presidente**
- **Vice Presidente**
- **Coordinatore**
- **Tesoriere**

Gli altri eventuali componenti del Consiglio sono definiti “Consiglieri”.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 15

SINTESI DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, di gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie, disponendo tutti gli atti necessari ed opportuni a tale scopo.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- A)** Proporre, valutare e decidere in merito ad iniziative di rilevante interesse per l'Associazione (ideazione, organizzazione, patrocinio e partecipazione a eventi, percorsi educativi e altro) che siano in linea con le direttive generali approvate in sede di Assemblea Ordinaria;
- B)** Presiedere all'Assemblea Ordinaria e a quelle Straordinarie;
- C)** Reperire finanziamenti e sponsorizzazioni a supporto sia dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sia di iniziative speciali programmate dalla stessa o in cui viene coinvolta;
- D)** Valutare e decidere in merito alle domande di iscrizione;
- E)** Redigere il bilancio annuale dell'Associazione;
- F)** Redigere l'eventuale rendiconto preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- G)** Stabilire l'ammontare della quota associativa annuale nonché le modalità e i termini di pagamento della stessa.
- H)** Stabilire o modificare le norme di comportamento dei Soci;
- I)** Elaborare proposte e decidere in merito all'immagine ufficiale dell'Associazione, compreso il logo istituzionale, il sito, i canali di comunicazione istituzionali e autorizzare sull'utilizzo del logo e dell'acronimo AILD;
- L)** I componenti del Consiglio Direttivo possono ricevere un compenso per le attività svolte nell'ambito dell'Associazione proporzionale all'attività svolta ed al volume delle entrate dell'Associazione.

Articolo 16

SPECIFICA DELLE CARICHE

Il **Presidente del Consiglio Direttivo** è di diritto **Presidente dell'Associazione** ed è il suo legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, dirime eventuali controversie interne all'associazione ed ai suoi organi. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:

- convoca l'assemblea dei Soci;
- vigila sulla correttezza e l'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni degli organi sociali;
- è espressamente autorizzato ad instaurare ed intrattenere i vari rapporti con gli Istituti di Credito, essendo il legale rappresentante dell'Associazione. In tale qualità, il Presidente ha la facoltà di autorizzare o meno ogni spesa o pagamento proposti per le attività svolte, e comunque preventivamente concordate in forma scritta.

Il **Vice-Presidente** svolge funzioni vicarie del presidente in caso di impedimento, assenza o morte del presidente del Consiglio. Esercita tutte le funzioni a lui delegate dal presidente del Consiglio.

Il **Segretario** procede alla redazione dei processi verbali delle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea sociale. Coadiuvato il presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni. E' di sua competenza la stesura dei libri sociali.

Articolo 17

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede concordata (fisica o virtuale), e le riunioni sono presiedute dal Presidente o da persona da questo delegata.

Le convocazioni sono comunicate ufficialmente in tempo utile a tutti i componenti del Direttivo, tramite account istituzionale del Coordinatore oppure, in assenza o indisponibilità di quest'ultimo, da un sostituto da lui nominato.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei Componenti. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti in carica.

I verbali devono essere sottoscritti da chi presiede la riunione e dal responsabile del Coordinamento, o in sua assenza, da altro Membro del Consiglio Direttivo da questo indicata.

Le delibere prodotte dal Consiglio Direttivo vengono comunicate successivamente ai Soci e depositate presso l'archivio ufficiale dei documenti, a disposizione per eventuali consultazioni.

TITOLO IV – PATRIMONIO E FINANZE

Articolo 18

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote dei Soci e i contributi dei Partner, e da ogni ulteriore forma di contributo

esterno;

b) dalle eccedenze del bilancio;

c) dai beni sia mobili che immobili eventualmente acquistati dall'Associazione;

d) dalle donazioni, sovvenzioni, contributi ed oblazioni di qualsiasi natura da parte di aziende, enti pubblici o privati e persone fisiche che apprezzino gli scopi dell'Associazione;

e) da ogni ulteriore entrata di natura diversa da quelle precedentemente descritte.

Al di là dei legittimi compensi e rimborsi spese concordati per i livelli operativi, è vietata l'assegnazione a qualsiasi Socio di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

L'Associazione impiegherà il proprio patrimonio esclusivamente per la realizzazione dello scopo associativo.

L'esercizio sociale ha durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto che evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa e dal bilancio consuntivo devono risultare eventuali beni, contributi o lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio sociale, redige una Relazione sull'andamento economico e istituzionale dell'associazione. La relazione, in particolare, contiene il rendiconto economico e le proposte di spesa per l'esercizio sociale successivo. La relazione del Consiglio Direttivo, sottoscritta dal Presidente, viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO V – NORME FINALI E GENERALI

Articolo 19

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione si estingue, oltre che nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile, in tutte le altre ipotesi stabilite previa deliberazione dell'assemblea straordinaria che nomina il liquidatore e decide la destinazione del patrimonio. Per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

La revisione totale o parziale dello Statuto può essere effettuata dall'Assemblea Straordinaria secondo la procedura stabilita dall'Art. 11 del presente Statuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni statutarie, si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni.